

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/CS

**Decisione della Commissione Procuratori Sportivi
in seduta disciplinare**

La Commissione Procuratori Sportivi, nella seduta del 20 marzo 2001 composta da: Avv. Vittorio Mormando (Presidente), Dott. Ettore Torri (Vice-Presidente), Avv. Alessandro De Stefano, Avv. Luigi Albertini, Dott. Giuseppe Bonetto -(componenti), con la partecipazione degli esperti, senza diritto di voto, Avv. Salvatore Sciacchitano e Avv. Maurizio Greco con l'assistenza del Segretario f.f. Dott. Giuseppe Casamassima ha pronunciato la seguente decisione nei confronti del Sig. Carlo Perrone incolpato della seguente violazione:

“violazione delle norme federali e regolamentari, con particolare riferimento all'art.6, comma 4, del Regolamento dell'attività di procuratore sportivo per aver posto in essere attività procuratoria in favore del calciatore Matteo Righi nel luglio 1999, pur essendo stato cancellato dall'Elenco Speciale dei Procuratori Sportivi con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 114/A del 22 maggio 1999, di cui gli era stata data formale comunicazione con lettera raccomandata a.r. del 7 giugno 1999; cancellazione conseguente al mancato rilascio della prescritta fideiussione bancaria, comportante automaticamente il provvedimento suddetto.”

Esaminati

gli atti e le risultanze istruttorie relativi al procedimento disciplinare a carico del Sig. Carlo Perrone di cui all'atto di incolpazione in data 19 gennaio 2001

considerato

-che il calciatore Matteo Righi in data 9.11.95 ha conferito incarico di procuratore sportivo al Sig Carlo Perrone, iscritto nell'albo speciale istituito presso la F.I.G.C.;
- che il Sig Carlo Perrone non ha svolto attività procuratoria in favore del calciatore Matteo Righi, data posteriore al provvedimento di cancellazione intervenuto in data 10 maggio 1999;
-che il Sig. Carlo Perrone non ha informato il suo legale, Avv. Federico Vecchio, che il contratto stipulato fra il Calciatore Matteo Righi e l'U.S. Pro Vercelli S.r.l. in data 9 giugno 1998, avesse durata biennale e non triennale;
-che, comunque, per il tramite del suo legale, Avv. Federico Vecchio, con nota del 16 ottobre 2000, è stato richiesto il pagamento di una parcella per attività di procuratore sportivo svolta in favore del calciatore Matteo Righi per la stipulazione di contratti per le stagioni sportive 98/99; 99/00; 00/01;

P.Q.M.

la Commissione decide di comminare la sanzione della deplorazione per il comportamento tenuto dal Sig. Carlo Perrone.

Pubblicato in Roma il 30 marzo 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Guglielmo Petrosino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Giovanni Petrucci)